# COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 48)

**AREA AFFARI GENERALI** 

## **DETERMINA**

OGGETTO: Selezione pubblica mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per assunzione di n. 1 "Esecutore inserviente" Cat. A, con contratto a tempo pieno e determinato, da assegnare all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido.

#### LA RESPONSABILE

### VISTI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 04/07/2017, avente per oggetto "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2018/2020";
- il parere favorevole espresso dal Revisore unico in data 28/06/2017, in ordine all'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001;
- la determinazione n. 359 in data 14/12/2017, avente per oggetto: "Dipendente Grillo Maria Maddalena "Operatore Inserviente" Cat. A.- Aspettativa non retribuita per motivi personali dal 29/12/2017 al 28/12/2018";

CONSTATATO che a seguito di confronto con la Responsabile dell'Area Socio-Culturale è emersa l'inadeguatezza della misura della risposta adottata mediante contratto di lavoro occasionale per la sostituzione del citato personale assente con diritto alla conservazione del posto, per il ridotto numero di ore e per il turn over non consoni alle esigenze del servizio che opera con personale a contatto con minori;

RICHIAMATE le principali fonti normative che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a forme flessibili di impiego e in particolare:

- l'articolo 36 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. che prevede che le P.A. al fine di rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- l'articolo 92 del D.Lgs. 267/2000, che prevede la possibilità per gli Enti Locali di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno e parziale, nel rispetto della vigente disciplina in materia, prevedendo anche la possibilità di assumere personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici;
- l'art. 21 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, che ha novellato l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 368/2001, consentendo l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per esigenze eccezionali, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, nel limite massimo di 36 mesi;

VISTO l'art. 9, comma 28, secondo periodo del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 20/04/2010 n. 122, secondo il quale "la spesa di personale relativa a contratti di formazione – lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009";

VERIFICATO che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.ii., relativamente alle assunzioni flessibili, applicabile a partire dal 2012 anche alle autonomie locali come norma di principio, prevede che tali assunzioni possano essere fatte nel limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 per le stesse finalità;

#### RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione n. 470 del 14/12/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la quale è stato chiarito che "Il criterio principale da utilizzare per il calcolo del limite del 50 per cento, consiste nell'applicare tale limite percentuale alla spesa complessiva sostenuta nel 2009, tenendo conto che in tale base di calcolo potranno essere ricomprese una, più o tutte le fattispecie contrattuali indicate nel primo e secondo periodo dell'art. 9, comma 28".
- la sentenza n. 173/2012 della Corte Costituzionale, la quale precisa che l'art. 9, comma 28, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa ad ogni tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009;

DATO atto che questo comune ha rispettato i seguenti vincoli:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio 2017 e l'invio di tutti i dati relativi al rediconto 2017 al BDAP;

- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 10/04/2017, per il triennio 2017/2019 per gli enti in condizione di dissesto (41 dipendenti / n. 8414 abitanti al 31/12/2017 = 1/206);
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 24,67%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto;
- il rapporto spese di personale e spese correnti è inferiore al 50%, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008;
- la spesa per contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad Euro 28.962,00.=, oltre OO.RR., per un totale complessivo di Euro 14.812,00.=;

RILEVATO che sussistono pertanto le condizioni di fatto e di diritto per dar corso all'assunzione a tempo pieno e determinato, di un 1 "Operatore Inserviente" categoria A, da assegnare all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido;

RITENUTO, pertanto, che le carenze nell'organico di questo comune, come sopra evidenziate, legittimano il ricorso a forme flessibili di assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Rho, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/02/1987, n. 56;

VISTO l'Art. 83, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 16 della Legge 28/02/1987, n. 56;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale delle «Regioni - Autonomie Locali»;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2018/2020;

### DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di indire la procedura di selezione pubblica tramite le liste di collocamento tenute dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Rho per l'assunzione di n. 1 Operatore Inserviente, Cat. A, con contratto a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi, da assegnare all'Area Socio-Culturale Servizio Asilo Nido Comunale.
- 3) Di richiedere al Centro per l'impiego di Rho l'avviamento a selezione di un iscritto nelle liste di collocamento tenute dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Rho, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/02/1987, n. 56.
- 4) Di rimandare a successivo atto la nomina della commissione esaminatrice prevista dal D.Lqs. 165/200
- 5) Dare atto che la spesa derivante dall'assunzione di che trattasi è prevista alla seguente Missione del Bilancio 2018/2020 Esercizio 2018:

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V°livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
					2019	2020	Succ.	
3670	12.01.1.01	U.1.01.01.01.006		Х				
3680	12.01.1.01	U.1.01.02.01.001						

- 6) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
  - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del

- presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

Pogliano Milanese, 21 maggio 2018

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.